



COMUNE DI BULTEI Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 05 del 03/03/2017

Oggetto: Ricognizione delle situazioni di eccedenza di personale. Approvazione del fabbisogno del personale triennio 2017-2019. Conferma dotazione organica.

L'anno **duemiladiciasette** addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **11.00** nella sede del municipio si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
FOIS FRANCESCO	SINDACO	P	
FALCHI GIOVANNINO	ASSESSORE	P	
MUGONI MIRELLA	ASSESSORE		A
SANNA ILARIA	ASSESSORE		A
SINI LORENZA	ASSESSORE	P	

ne risultano presenti **n. 3** e assenti **n. 2**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto Decreto Lgs. n°267/2000, che dettano disposizioni in materia di assunzioni e di programmazione triennale del fabbisogno di personale degli enti locali:

- art. 89, 5° comma, il quale stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso Testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del

personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, servizi e dei compiti loro attribuiti;

- art. 91, 1° comma, il quale stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno;
- art. 92, 1° comma, che dispone che gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n°449 e successive modificazioni, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6 che disciplinano in materia di programmazione del fabbisogno del personale e di dotazioni organiche, prevedendo che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria;

DATO ATTO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

EVIDENZIATO che per il Comune di Bultei, in base all'art.156 del Decreto Lgs. n°267/2000 e Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n°15/2010, il calcolo di spesa del personale deve essere riferito alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, nella fattispecie al 2015, anno in cui il Comune era soggetto al patto di stabilità, pertanto trovano applicazione le relative norme ed i vincoli a questo correlati;

RICHIAMATI i principali riferimenti normativi vigenti in materia di contenimento delle spese del personale:

- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. n°90/2014, convertito in Legge n°114/2014, che impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (triennio 2011-2013);
 - l'art. 1, comma 557-ter stabilisce che in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno;
 - condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato:
 - l'art.1, comma 228 della legge n°208/2015 (legge di stabilità 2016) che dispone che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
 - l'art. 3, comma 6 del D.L. n°90/2014 convertito in Legge n°114/2014, prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
 - condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato:
 - l'art. 36 D.Lgs. n°165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
 - l'art. 9, comma 28 del D.L. n°78/2010, che alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n° 90/2014 convertito in Legge n°114/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge 296/2006, l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
 - il D.L. n°95/2012, convertito con modificazioni in legge n°135/2012, ed in particolare gli articoli 2 e 16 riguardanti disposizioni sulla riduzione delle dotazioni organiche e delle spese per il personale nelle pubbliche amministrazioni;
- ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni:
- l'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n°113/2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n°160/2016: in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i

dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

- l'art. 1, comma 723, della Legge 28/12/2015, n°208 (legge di stabilità 2016) il quale prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 - cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità - nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;

VISTA la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2015 avente ad oggetto *"Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1 commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*;

PRESO ATTO che in base alle disposizioni dettate dal D.L. n°113/2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n°160/2016, il cui art.16 in particolare ha abrogato il rapporto tra spese di personale e spese correnti, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati, è prevista una capacità assunzionale, nel 2017, pari al 75% della spesa del personale cessato;

RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n°23 del 14/04/2016, esecutiva, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 ed aggiornata la dotazione organica dell'Ente;

VISTA la relazione e certificazione delle spese del personale, a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria-contabile, acquisita agli atti della proposta della presente deliberazione, secondo cui:

- la spesa media di personale triennio 2011/2013 è quantificata in € 321.875,50
- il limite di spesa di personale per l'anno 2017 è quantificato in € 320.591,70;
- il limite di spesa di personale per l'anno 2018 è quantificato in € 320.591,70;
- il limite di spesa di personale per l'anno 2019 è quantificato in € 320.591,70;

VISTA la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 dalla quale risulta che:

- nel triennio 2017/2019 non sono previste cessazioni di personale;
- questo Ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2016 nonché il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n°296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione di lavoratori ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n°296/2006;
- che nell'anno 2015 è stata collocata in pensione la dipendente titolare del posto di Istruttore direttivo Amministrativo cat. D, rimasto vacante essendo risultato infruttuoso l'esperimento della procedura di mobilità (ex art. 30 del D.Lgs.n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001) e, successivamente, per il sopraggiungere dei vincoli assunzionali;
- che al riguardo, per la copertura temporanea di detto posto con contratto a tempo determinato, nel 2016 è stata attivata la procedura selettiva ex art.110 Decreto Lgs. n°267/2000, ed attualmente è in corso il rapporto di lavoro con il candidato vincitore fino al 12/06/2017;
- nel triennio 2017-2019, in base alle risultanze contabili del Servizio Finanziario di cui al prospetto allegato agli atti della proposta di deliberazione, tenuto conto dai suddetti vincoli normativi, si prevede di procedere all'assunzione necessaria alla copertura temporanea del predetto posto di Istruttore direttivo amministrativo, mediante contratto a tempo determinato ex art.110 D. Lgs. n°267/2000,

DATO ATTO, altresì:

- - che il Comune di Bultei non versa in condizioni di dissesto e non presenta indici di squilibrio economico, così come risulta dalla tabella agli atti del rendiconto di gestione anno 2015, approvato con deliberazione C.C. n°6 del 28/04/2016, esecutiva, di cui all'allegato al medesimo rendiconto;
- che è stato garantito il rispetto dei tempi medi dei pagamenti per il 2016, ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.Lgs. n°66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n°89/2014;
- che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ai sensi dell'art.27 del D.L. n° 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n°89/2014;

VISTA la propria deliberazione n°54 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 2017-2019, ai sensi della Legge n°125/1991 e del Decreto Lgs. n°198/2006;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.16 della Legge n°183/2011, che ha novellato l'art.33 del Decreto Lgs. n°165/2011, si è provveduto, con nota prot. n°686 del 01/03/2017, alla riconoscenza annuale dell'eventuale esubero del personale ai fini del collocamento in disponibilità, ad esito alla quale sono pervenute le dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi, depositate agli atti d'ufficio, dalle quali non risultano sussistere aree con personale in esubero;

VISTA la nota n°42335 dell'11/08/2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione dell'articolo 1 comma 234 della Legge n°208/2015, ha verificato che anche in Sardegna è stato ultimata la fase di ricollocazione dei dipendenti soprannumerari degli enti di area vasta e quindi sono ripristinate le ordinarie capacità assunzionali degli enti locali, compatibilmente con i suddetti vincoli di spesa;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n°448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°42 del 30/05/2003, e successive modificazioni, come da ultimo con propria deliberazione n°2 del 03/01/2012;

PRESO ATTO che:

- l'art. 14, comma 31 del D.L. 31/05/2010, n°78, convertito nella Legge 30/07/2010, n°122 ha stabilito modalità e termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21 della legge n°42/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 02/08/2005, n°12 e successive modifiche e integrazioni, ha disciplinato gli ambiti territoriali ottimali e la costituzione delle Unioni dei Comuni e Comunità montane allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali mediante il sistema delle forme associate;

VISTA la L.R. 22/02/2012, n°4, Art. 2 *"Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali"* modificata dall'art.1, comma 30, della L.R. 21/01/2014, n°7, che al comma 3 dispone che le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per i Comuni appartenenti o che siano appartenuti a Comunità Montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le Unioni di Comuni e le Comunità Montane ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso le convenzioni di cui all'art. 30 del Decreto Lgs. n°267/2000;

VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante *"Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna."* e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che allo stato attuale, tenuto conto in ogni caso dei vincoli assunzionali di cui alla normativa vigente e delle misure imposte per il contenimento della spesa di personale, non si prevedono assunzioni di personale per il triennio 2017/2019, fatto salvo l'adeguamento della presente programmazione, per esigenze sopravvenute, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto degli stessi vincoli stabilite dalle disposizioni legislative;

RICHIAMATO l'art. 5, c. 11, D.L. 30/12/2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2017, n. 19 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO lo schema del Bilancio di previsione 2017-2019, previsto per l'approvazione nella seduta odierna;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in data 01/03/2017 - dal Revisore dei conti, Dr. Antonello Canu, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n°448, acquisito agli atti;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

Con votazione espressa in forma palese ad esito unanime,

DELIBERA

Di approvare, per tutti i motivi indicati nella parte narrativa che si intendono qui interamente riportati, la programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa al triennio 2017/2019, come segue:

assunzioni a tempo indeterminato triennio 2017-2019

- anno 2017: nessuna assunzione prevista
- anno 2018: nessuna assunzione prevista
- anno 2019: nessuna assunzione prevista

assunzioni a tempo determinato triennio 2017-2019

- anni 2017 e 2018: per quanto esposto in premessa è prevista l'assunzione, per il periodo 13/06/2017-12/06/2018 part-time 20 ore settimanali, per la copertura temporanea, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 1, del posto di Istruttore direttivo Amministrativo cat. D, vacante dal 2015, non essendo stata possibile la copertura, per i motivi esposti in premessa;
- anno 2019: al momento nessuna assunzione prevista;

Di dare atto che pertanto, in considerazione dei suddetti vincoli assunzionali e della spesa rilevata, non si prevedono al momento, per il triennio 2017/2019 assunzioni di personale al di fuori di quella sopra indicata, fatta salva l'eventuale sostituzione del personale collocato a riposo nell'arco temporale di riferimento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto degli stessi vincoli stabiliti dalle disposizioni legislative in materia;

Di dare, altresì, atto che:

- il Comune di Bultei non versa in condizioni di dissesto e non presenta indici di squilibrio economico, così come risulta dalla tabella allegata agli atti del rendiconto di gestione anno 2016, approvato con deliberazione C.C. n°6 del 28/04/2016;
- non esistono situazioni di esubero così come risulta dalle dichiarazioni in merito dei Responsabili dei Servizi (prot. n°686 del 02/03/2017), ai sensi dell'art.16 della suindicata Legge n°183/2011, che ha novellato l'art.33 del Decreto Lgs. n°165/2001, in seguito alla ricognizione annuale dell'eventuale esubero del personale ai fini del collocamento in disponibilità;

Di confermare la dotazione organica dell'Ente aggiornata con deliberazione G.C. n°23 del 14/04/2016;

Di dare atto che il Revisore dei conti, Dr. Antonelo Canu, ha espresso parere favorevole, acquisito agli atti, in merito alla presente programmazione, ai sensi del precitato art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n°448;

Di inviare copia della presente deliberazione al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi, Amministrativo e Finanziario, per quanto di rispettiva competenza;

Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2017-2019;

Con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l'urgenza di dar corso alle procedure relative all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla **regolarità tecnica**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Francesco Fois

PARERE: in ordine alla **regolarità contabile**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Raimonda Paoni

Affissa all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal **08/03/2017** al n. **99** del Registro.

Il dipendente incaricato
F.to Nicolina Angela Mugoni

Bultei, **08/03/2017**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo pretorio on line dal **08/03/2017** per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. n° **743** del **08/03/2017**.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Bultei, **08/03/2017**
